

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

studiogiubarletta@gmail.com

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l'iter del D.L. 193/2016, originariamente pensato dall'Esecutivo per fronteggiare indifferibili esigenze di cassa erariali e, successivamente, divenuto veicolo giuridico per recepire il risultato del c.d. Tavolo delle semplificazioni, istituito tra Mef, Agenzia delle entrate e rappresentanti delle categorie.

Ne esce un provvedimento composito che contiene svariati argomenti di interesse fiscale, taluni di immediata applicazione (ad esempio, rottamazione delle cartelle esattoriali), altri che interessano il prossimo anno (ad esempio trasmissione dati Iva e liquidazioni periodiche).

Con l'ausilio della tabella che segue, si riepiloga il contenuto del provvedimento.

Scioglimento Equitalia e affidamento della riscossione all'Agenzia delle entrate		
Articolo 1	1	Si prevede lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, a eccezione di Equitalia giustizia Spa, che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia. Le predette società sono cancellate d'ufficio dal Registro Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Contestualmente, è previsto il divieto di effettuare assunzioni con contratti di lavoro subordinato
	2-3	Norme relative alle modalità di incorporazione di Equitalia Spa nell'Agenzia delle entrate. In particolare, si prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all'Agenzia delle entrate e viene svolto, dal 1° luglio 2017, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate
Trasmissioni telematiche delle operazioni Iva e delle liquidazioni		
Abrogazione delle comunicazioni <i>black list</i> e operazioni con San Marino		
Termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva		
Articolo 4	1	Il comma 1, riscrivendo l'articolo 21, D.L. 78/2010, in materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro, introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale.
Articolo 4		I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. In sostanza, si tratta di un invio dei dati registrati ai fini Iva

	<p>Trasmissione del dettaglio delle operazioni Iva</p> <p>Più nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai termini per la trasmissione dei dati delle fatture, si dispone che la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non più l'ultimo giorno del mese di febbraio); • è previsto l'esonero, a partire dal 1° gennaio 2017, dall'effettuazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli situati nelle zone montane, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali e contabili connessi; • è fatto rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per disciplinare le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione ed attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici. <p>Trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche</p> <p>Oltre all'invio dei dettagli delle operazioni Iva, si dispone che i contribuenti siano tenuti a trasmettere trimestralmente, ed entro gli stessi termini e modalità di cui al nuovo articolo 21, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>La comunicazione è presentata anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito; sono esonerati dall'adempimento in parola i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.</p> <p>In caso di soggetti passivi che esercitano più attività è prevista una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.</p> <p>Condivisione delle informazioni di sintesi e dei dati</p> <p>L'Agenzia delle entrate sarà tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti le risultanze derivanti dall'esame dei dati pervenuti con le modalità di cui al precedente articolo 21; nel caso in cui dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell'esito, con modalità indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, al fine di poter fornire chiarimenti o segnalare elementi non considerati o valutati erroneamente o di poter versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>È quindi prevista l'applicazione dell'articolo 54-bis comma 2-bis, D.P.R. 633/1972 che consente all'Agenzia delle entrate di verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.</p> <p>Crediti di imposta per adeguamento tecnologico</p> <p>Al fine di riconoscere (anche solo figurativamente) lo sforzo compiuto dai contribuenti, si riconosce, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento (comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi), per una sola volta, un credito di imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi.</p> <p>Detto credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.</p>

	3	<p>Regime sanzionatorio delle comunicazioni delle operazioni Iva</p> <p>In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.</p> <p>Regime sanzionatorio per la trasmissione delle liquidazioni Iva</p> <p>Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione nei quindici giorni successivi, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati</p>
	4	<p>Decorrenza degli adempimenti, regime transitorio per il 2017 e abrogazioni</p> <p>Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.</p> <p>Tuttavia, per il primo anno di applicazione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.</p>
Articolo 4		<p>Si prevede quindi che dal primo gennaio 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono soppresse le comunicazioni, presentate in via telematica, degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, disciplinati dall'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993; il termine finale per la presentazione annuale della dichiarazione Iva, a decorrere dall'anno in cui è dovuta l'imposta per il 2017, è riferito al periodo dal 28 febbraio al 30 aprile; le comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi <i>black list</i> di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro, sono abrogate
	5	<p>Decorrenza dell'abrogazione della comunicazione black list</p> <p>Ai sensi del comma 5 le disposizioni relative all'abrogazione delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi <i>black list</i> si applicano a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 (la disposizione originaria faceva riferimento al 31 dicembre 2017)</p>
	6	<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>Il comma 6 modifica il D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> si estende, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici. È inoltre previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si possa stabilire uno slittamento dei termini per l'entrata in vigore delle disposizioni in parola in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici; cambiando la modalità di calcolo dell'aggio a favore dei rivenditori di valori bollati, si include nel calcolo, a partire dal 1° gennaio 2017, anche i valori bollati riscossi con modalità telematiche. <p>Accorciamento dei termini di decadenza dei controlli</p> <p>I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di Iva sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.</p>

		Si conferma la validità, fino al 31 dicembre 2017, dell'opzione esercitata entro il 31 dicembre 2016 per la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione
Articolo 7-quater	21-22	<p>Abrogati gli adempimenti connessi con gli scambi con San Marino</p> <p>Il nuovo sistema di trasmissioni telematiche ha determinato l'abrogazione della comunicazione delle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino.</p> <p>Il comma 22 dispone che la modifica in argomento trovi applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017</p>
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente		
Articolo 5	1	<p>Si interviene sull'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 concernente la disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dei sostituti d'imposta, al fine di estendere la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente anche oltre l'anno.</p> <p>Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998 per i periodi d'imposta dal 2015 in poi, il termine, a pena di decadenza, è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per i periodi precedenti al 2015, invece, l'accertamento scade entro il quarto anno successivo a quello dell'invio o, in caso di omissione, entro il sesto anno.</p> <p>Con la riscrittura del comma 8 si specifica in modo dettagliato la tipologia degli errori od omissioni che si possono correggere; la riformulazione del comma 8-bis stabilisce che l'eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella dichiarazione integrativa presentata entro il termine del modello successivo possa essere utilizzato in compensazione, così come accade nel caso di integrativa per correggere errori sulla competenza.</p> <p>Invece, la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il suddetto termine può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla predetta dichiarazione.</p> <p>Si modifica la norma anche in materia di Iva prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di integrare la dichiarazione Iva anche in senso favorevole al contribuente entro i termini previsti per l'accertamento ai sensi dell'articolo 57, D.P.R. 633/1972; • che l'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione o, se ne ricorrano i requisiti possa essere richiesto a rimborso;
Articolo 5	2	Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi della disciplina dei termini di accertamento con

		finalità di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte con il comma 6-bis commentato. In particolare l'articolo 1, comma 640, L. 190/2014 prevede che in caso di dichiarazione integrativa i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle di pagamento decorrano dalla presentazione di tali dichiarazioni; questa disposizione è pertanto riferita anche ai casi di integrazione della dichiarazione Iva, ai sensi del citato nuovo comma 6-bis. Inoltre specifica che la riapertura dei termini di accertamento operi limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione
Regole di scomputo delle ritenute d'acconto		
Articolo 5	2-bis	L'articolo sostituisce la lettera c), del comma 1 dell'articolo 22, Tuirin materia di scomputo delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. Nello specifico la novella si riferisce alla possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione): si potranno scomputare dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate
	2-ter	Si modifica il comma 3 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 al fine di estendere anche alle ritenute sulle provvigioni inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari la disposizione di cui al comma precedente
Rottamazione delle cartelle esattoriali		
Articolo 6	1	Per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, si riconosce ai debitori il diritto di poter estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, dell'aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi.
Articolo 6		Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30 per cento nell'anno 2018 in luogo della rateizzazione originariamente prevista in un massimo di 4 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi di legge. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018
	2-3	I commi 2 e 3, disciplinano la procedura per poter accedere alla definizione agevolata. In particolare, si prevede che il debitore interessato, entro il 31 marzo 2017 renda all'agente della riscossione apposita dichiarazione nella quale manifesta la volontà di voler accedere al beneficio, con le modalità ed utilizzando la modulistica che l'agente della riscossione avrà avuto cura di pubblicare sul proprio sito <i>internet</i> . La dichiarazione, se di interesse del debitore, recherà la richiesta di poter fruire della dilazione, con l'indicazione del numero delle rate entro i limiti consentiti. Recherà altresì indicazione circa la eventuale pendenza di vertenze aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori che hanno richiesto la definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle rate e le loro scadenze (giorno e mese). Per l'anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; per

		l'anno 2018 la scadenza delle singole rate è stabilita nei mesi di aprile e settembre
	3-bis - 3-ter	Si prevede che l'agente della riscossione fornisca ai debitori presso i propri sportelli e nell'area riservata del proprio sito <i>internet</i> istituzionale i dati necessari a individuare i carichi definibili. Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di presa in carico delle somme per la riscossione ovvero notificato l'avviso di addebito
	4	Il comma 4 disciplina le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate dovute. Tali situazioni, oltre a rendere inefficace la definizione agevolata, determineranno la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata. Si prevede inoltre che i versamenti effettuati siano trattenuti a titolo di acconto del dovuto e che gli stessi non determinino l'estinzione del debito residuo, in relazione al quale è disposta la ripresa dell'attività di recupero, senza possibilità di ammissione a rateizzazioni
	4-bis	Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui sopra non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avviso di addebito
Articolo 6	5	Il comma 5 associa all'avvenuta presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa, oltre all'obbligo di versamento delle rate connesse a piani di dilazione scadenti dopo il 31 dicembre 2016. Si dispone inoltre, relativamente ai carichi interessati dalla definizione agevolata, il divieto di intraprendere nuove azioni esecutive, o di procedere all'iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, fatte salve le formalità già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione. È fatto altresì divieto di proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati
	8	Il comma 8 permette l'accesso alla definizione agevolata anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ed a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Si prevede inoltre che restino definitivamente acquisite e non diano titolo a rimborso le somme versate, anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e, per i crediti previdenziali, di sanzioni e somme aggiuntive. Si prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determini, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali		
Articolo 6-ter		<p>La norma estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni alle entrate regionali e degli enti locali la cui riscossione, attraverso l'ingiunzione fiscale anziché la cartella di pagamento, non è affidata ad Equitalia ma viene effettuata direttamente dall'ente o dal soggetto privato deputato. Si demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Anche in tale caso è ammessa la rateizzazione, che non può superare il 30 settembre 2018.</p> <p>Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione della presente disposizione avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti</p>
Studi di settore: da strumento accertativo a metodo di <i>compliance</i>		
Articolo 7-bis	1	<p>Si prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.</p> <p>La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti</p>
	2	<p>Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma precedente, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, L. 427/1993, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, L. 549/1995</p>
Accertamento bancario e presunzioni		
Articolo 7-quater	1	<p>Nell'ambito degli accertamenti bancari, viene eliminata la presunzione che costituiscano compensi le somme prelevate e non giustificate o per le quali non è indicato il beneficiario.</p>
Articolo 7-quater		<p>Aggiunge inoltre che per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese - qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili - scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con Sentenza 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole "o compensi"; da dette parole si sarebbe potuto presumere che i prelievi da conti correnti bancari effettuati da lavoratori autonomi e non giustificati fossero destinati ad investimenti nell'ambito delle proprie attività e che tali investimenti fossero produttivo di reddito</p>
Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec		
Articolo 7-quater	6-7-8	<p>La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Pec.</p>
Articolo 7-quater		<p>Si definiscono, inoltre, le modalità di invio e di certificazione di avvenuta ricezione degli atti, disciplinando anche i riflessi della nuova normativa in tema di rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.</p> <p>È inoltre previsto che per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di Pec la notifica possa</p>

		<p>essere eseguita, qualora ne sia fatta richiesta all'indirizzo di Pec di un soggetto differente (per esempio, coniuge, parente o affine entro il quarto grado), secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame</p>
Termine per la consegna delle certificazioni uniche		
Articolo 7- quater <i>(Disposizioni in materia di semplificazio ne fiscale)</i>	14-15	<p>Si posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati.</p> <p>Tale disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016</p>
Sospensione estiva per la consegna documenti ed il pagamento degli avvisi bonari		
Articolo 7- quater	16-17- 18	<p>Si introduce la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (con esclusione dei documenti richiesti in occasione di verifiche e di quelli del rimborso Iva)</p>
Articolo 7- quater		<p>La medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.</p> <p>Viene legislativamente sancita la cumulabilità dei termini di sospensione dell'accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale</p>
TAX DAY		
Articolo 7- quater	19	<p>Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (irap) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti.</p> <p>Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo.</p> <p>Vengono poi espunti tutti i riferimenti alle dichiarazioni unificate.</p> <p>Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017</p>
	20	<p>A fini di coordinamento, si modificano gli articoli 6, comma 1 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999, prevedendo che i termini di versamento Iva (richiamati nella locuzione "dichiarazione unificata annuale") siano allineati a quelli precedentemente illustrati</p>
Immobili all'estero e compilazione del quadro RW		
Articolo 7- quater	23	<p>Modificando l'articolo 4, D.L. 167/1990, si estende anche agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)</p>

Cedolare secca e mancata proroga del contratto: sanatoria		
Articolo 7- quater	24	<p>In particolare è previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare.</p> <p>In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione in discorso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni</p>
Elevata a 30.000 euro la soglia dei rimborsi liberi		
Articolo 7- quater	32	Apportando una modifica all'articolo 38-bis, comma 3, alinea e 4, alinea del D.P.R. 633/1972, si innalza, da 15.000 euro a 30.000 euro, l'importo dei rimborsi Iva non subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Sanatoria partite Iva morte		
Articolo 7- quater	44-45	<p>Si sostituisce il comma 15-<i>quinquies</i> dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972 in tema di cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive.</p> <p>In particolare la modifica concerne la previsione di chiusura d'ufficio, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle partite Iva dei soggetti che risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali, escludendo quindi la previgente procedura che prevedeva il contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente.</p> <p>In ogni caso gli uffici finanziari avranno poteri di controllo e accertamento; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disciplina in argomento, prevedendo in particolare forme di comunicazione preventiva al contribuente.</p> <p>Occorre osservare che il nuovo comma elimina la norma che prevedeva il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (articolo 5, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 471/1997)</p>
Definizione di soggetti trasfertisti (norma interpretazione autentica)		
Articolo 7- quinquies	1	<p>Si introduce una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51, Tuir, che reca una agevolazione (abbattimento al 50 per cento) nella determinazione del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi per i c.d. lavoratori trasfertisti.</p> <p>Il criterio interpretativo da seguire è quello per cui l'agevolazione è applicabile ai soli lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:</p>
Articolo 7- quinquies		<p>a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;</p> <p>b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;</p> <p>c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta</p>
Modifiche al regime forfetario in merito alle esportazioni		
Articolo 7-sexies		Modificando la lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si dispone che i contribuenti forfetari possono effettuare le cessioni all'esportazione non imponibili a fini Iva, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (oggi sono libere).

		Il decreto in argomento è emanato entro novanta giorni dal 3 dicembre.
Entrata in vigore		
Articolo 16	1	La versione originaria del D.L. è entrata in vigore il 24 ottobre 2016, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate con legge di conversione sono entrate in vigore in giorno 3 dicembre 2016, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 225/2016

Oggetto: NOVITÀ IVA

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16, con una serie di disposizioni che si pongono l'obiettivo di recupero dell'evasione, rimodulano in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

Tale rimodulazione produrrà, tuttavia, anche un effetto di semplificazione in quanto molti adempimenti in vigore fino al periodo d'imposta 2016 verranno conseguentemente abrogati.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito l'attuale adempimento dello "Spesometro" (che dovrà essere presentato per l'ultima volta con riferimento alle operazioni dell'anno 2016) con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate nel trimestre di riferimento.

La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, probabilmente per agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

Dal 1° gennaio 2017

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio (*)
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre (*)
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

(*) Per agevolare l'avvio del nuovo adempimento il decreto prevede – in fase di prima applicazione - che la comunicazione relativa al primo semestre venga effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017.

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà infatti possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno quanto meno prevedere:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (quelli del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), ma solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Quindi, detti soggetti, quando non operano in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-*bis* inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Ciò significa che se il contribuente liquida l'Iva con cadenza mensile dovrà continuare nel procedere al versamento della relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Per tali soggetti, certamente, sarà il Provvedimento direttoriale nonché il modello di prossima emanazione a prevedere le precise modalità di inoltro dei dati: è ragionevole pensare che ciò avvenga con l'esposizione dei dati riferiti alle singole liquidazioni mensili ricomprese in ciascun trimestre, senza operare alcun tipo di aggregazione che potrebbe rivelarsi fuorviante laddove tra le varie mensilità del trimestre operino compensazioni interne con crediti di periodo.

In proposito il Decreto 193/2016 precisa che la comunicazione va presentata anche nell'ipotesi di liquidazioni con eccedenza a credito.

Sul versante degli esoneri, la norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

N.B.

È importante precisare che i richiamati esoneri riguardano solo l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (adempimento che prevede quale unico esonero quello degli agricoltori di ridotte dimensioni situazioni nelle zone montane).

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L'invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di "dialogo" tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

N.B.

È, quindi, importante rilevare che i controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’inoltro telematico degli esiti delle liquidazioni periodiche non costituiscono un motivo ostativo alla possibilità di godere delle riduzioni nella misura delle sanzioni previste dall’articolo 13, D.Lgs. 742/1997 (il ravvedimento operoso, appunto).

Il credito d’imposta per i soggetti di ridotte dimensioni

Con l’introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d’imposta di 100 euro per il “*relativo adeguamento tecnologico*”.

Tale credito d’imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap, potrà essere beneficiato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell’anno di formazione che di utilizzo.

È previsto, inoltre, un ulteriore credito d’imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Entrambi i crediti d’imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti “*de minimis*”.

Sanzioni

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare:

- viene inserito un nuovo comma 2-bis con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate;
- viene aggiunto un nuovo comma 2-ter con riferimento alle violazioni che riguardano l’adempimento di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010 e relativo all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Di seguito si riportano le sanzioni previste in forma di rappresentazione schematica.

Adempimento	Violazione	Sanzioni
Comunicazione Articolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture)	Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza	
Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche)	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	Da 500 euro a 2.000 euro
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	Da 250 euro a 1.000 euro
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	

Gli adempimenti soppressi

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro", il Legislatore ha previsto la soppressione di due ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi che vanno da 1 a 3 dell'articolo 1, D.L. 40/2010, viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "*Black list*").

Infine, con una disposizione contenuta nell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016, ai commi 21 e 22, viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino. Sotto il profilo della decorrenza il comma 22 dispone che la stessa trova applicazione per le comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Adempimenti	Decorrenza soppressione
Comunicazione dati <i>leasing</i>	2017
Modello intra acquisti	2017
Comunicazione scambi con san marino	2017
Comunicazione operazioni <i>black list</i>	2016

Termini più ampi per la presentazione della DR annuale Iva

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16, attraverso una modifica apportata al comma 1, articolo 8, D.P.R. 322/1998, ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.

Oggetto: UTILIZZO PIÙ AMPIO PER LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'articolo 5 del D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016, interviene con una significativa modifica riguardante la possibilità per i contribuenti di correggere quanto indicato nelle dichiarazioni precedentemente inviate.

Le regole per l'invio delle dichiarazioni integrative erano in precedenza significativamente stringenti, anche a seguito delle posizioni molto rigide assunte dalla giurisprudenza: consta infatti una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciata proprio nel corso della scorsa estate (la n. 13378/2016), che impedisce l'utilizzo della dichiarazione integrativa per correggere a favore del contribuente errori precedentemente commessi (tali correzioni dovevano transitare in una ordinaria istanza di rimborso, procedura che presenta molte più limitazioni).

La modifica apportata con il D.L. 193/2016 riguarda tanto le modifiche a favore del Fisco da apportare alle dichiarazioni, che possono essere inoltrate anche oltre il termine annuale precedentemente previsto, quanto per quelle a favore del contribuente, con possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti anche se l'invio avviene oltre il termine di un anno.

Tali interventi sono avvenuti modificando l'articolo 2, D.P.R. 322/1998, e in particolare, riscrivendo sia il comma 8 che il comma 8-bis.

Termine ampio per le rettifiche a favore del contribuente

La prima modifica riguarda la sostituzione del citato comma 8, recante la disciplina generale che regola la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva presentazione della dichiarazione integrativa.

Tale dichiarazione è redatta sui modelli previsti per tale annualità e, nei fatti, è una dichiarazione che sostituisce quella originaria.

In precedenza la norma faceva semplicemente riferimento ad "errori od omissioni", correzioni che l'Amministrazione finanziaria e la Cassazione avevano interpretato solo nella direzione favorevole alle ragioni erariali; a seguito dell'approvazione del D.L. 193/2016 la correzione, come detto, può essere "bidirezionale", nel senso che oltre alla correzioni a favore del fisco (ad esempio, l'inserimento di un reddito precedentemente non dichiarato), ora possono essere anche a favore del contribuente (ad esempio, l'inserimento di un onere deducibile o detraibile precedentemente dimenticato).

Tali correzioni possono avvenire entro i termini previsti per l'accertamento dell'annualità in questione.

Necessariamente, quando la rettifica fosse a favore del fisco e portasse ad un maggior debito d'imposta, troverebbero applicazione le sanzioni tributarie, con la possibilità per il contribuente di azionare la disciplina del ravvedimento operoso (ma qui nulla è cambiato).

Con l'integrativa, credito sempre compensabile

La modifica che produrrà le maggiori e più tangibili conseguenze a livello operativo è certamente quella che si sostanzia nella sostituzione del successivo comma *8-bis*, riguardante la possibilità di utilizzo del credito scaturente dalla dichiarazione.

La formulazione precedente permetteva di rettificare le dichiarazioni a favore del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tale credito poteva essere immediatamente utilizzato in compensazione per abbattere altri debiti tributari o contributivi.

Il nuovo comma *8-bis* prevede che l'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative:

- potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione se la dichiarazione viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (e sin qui nulla di nuovo);
- nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore fosse presentata oltre tale termine, il credito che ne deriva potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, ma solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Questo intervento è di significativo interesse in quanto anche oltre il termine annuale precedentemente previsto è possibile comunque utilizzare il credito in compensazione (evitando in tal modo i tempi non brevi previsti nel caso di istanza di rimborso), seppur con un utilizzo che è in parte differito.

Esempio 1 (situazione non modificata)

La società Alfa Srl intende ripresentare il modello Unico 2016 redditi 2015 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro. Tale correzione può essere effettuata entro il prossimo 30 settembre 2017, utilizzando immediatamente in compensazione il credito. Ad esempio, se fosse presentata in questi giorni, detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'acconto Iva in scadenza a fine mese.

Esempio 2 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare il modello Unico 2015 redditi 2014 nel mese di dicembre 2016 per ridurre l'imponibile del modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 5.000 euro. Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017). Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento dell'Iva del mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Nel comma *8-bis* viene infine precisato che resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

Trattamento di favore esteso anche alle dichiarazioni integrative Iva

Con apposite modifiche apportate all'articolo 8, D.P.R. 322/1998, l'articolo 5, D.L. 193/2016, opportunamente modificato in sede di conversione in legge, riconosce un'ampia libertà di utilizzo anche al credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore del contribuente.

Con il nuovo comma 6-*quater* del citato articolo 8 viene infatti previsto che l'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può, oltre che richiesto a rimborso, essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi.

La compensazione, tuttavia, può essere effettuata solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Esempio 3 (novità)

La società Beta Srl intende ripresentare nel mese di dicembre 2016 il modello di dichiarazione annuale Iva2015 relativo all'anno 2014 per indicare una fattura passiva non presente nel modello originariamente presentato; da tale dichiarazione integrativa scaturisce un maggior credito di 3.000 euro.

Tale correzione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta successivo (30 settembre 2016), pertanto detto credito può essere utilizzato in compensazione di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo quello di presentazione (quindi maturati nel 2017).

Ad esempio, nel caso in esame (integrativa presentata a dicembre 2016), detto credito Iva potrebbe essere utilizzato in compensazione in occasione del versamento di ritenute fiscali operate nel mese di gennaio 2017 (scadenza 16 febbraio 2017).

Oggetto: LA "ROTTAMAZIONE" DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO AFFIDATE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2016

L'articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste a titolo di capitale, compensi di riscossione, spese di notifica e di interesse diverso da quello di mora, alternativamente:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateizzata dal mese di luglio 2017.

Per le multe stradali, invece, la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge (rimangono dovute le sanzioni amministrative).

Quali sono le somme che possono essere oggetto della "rottamazione"

La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non vi sono preclusioni soggettive alla definizione agevolata: la stessa interessa qualsiasi tipologia di contribuente (persona fisica, professionista, impresa individuale, società, enti commerciali e non, etc.).

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

L'avviso di Equitalia

Non rileva, pertanto, la data di notifica della cartella al contribuente ma la data di affidamento del ruolo: Equitalia invierà ai contribuenti, per i quali non è stata ancora notificata una cartella affidata all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l'opportunità di accedere alla "rottamazione".

Come specificato nelle note del modello DA1 la definizione agevolata riguarda:

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;
- avvisi di addebito dell'Inps.

La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano per intero i compensi di riscossione (aggi), seppure rideterminati sulla parte del debito oggetto di cartella dovuto, e le spese di notifica della cartella.

La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

N.B.

Se ci sono rateizzazioni in corso, per potere accedere alla rottamazione della cartella, il debitore deve essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

La norma, pertanto, prevede una forte disparità di trattamento tra coloro che hanno rateizzato e quelli che, al contrario, non hanno rateizzato ed hanno pertanto cartelle scadute.

Si tenga inoltre presente che, per coloro che hanno rateizzato, non possono formare oggetto di rimborso le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora.

È possibile, in presenza di più cartelle di pagamento, ovvero di una cartella comprensiva di più carichi, adottare una "definizione parziale" di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo ovvero avviso di addebito.

Le modalità di accesso alla definizione agevolata

A seguito del comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha notiziato dell'approvazione del modello di istanza con cui il contribuente può aderire alla rottamazione dei ruoli.

Preso atto dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 "*Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*", che sostituisce quello precedentemente pubblicato.

Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.

È possibile adempiere all'importo che sarà liquidato da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di adesione alla definizione agevolata:

- in unica soluzione entro luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.

Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Qualora il contribuente scelga, ad esempio, il pagamento in 5 rate le scadenze sarebbero a luglio 2017 (24%), settembre 2017 (23%), novembre 2017 (23%), aprile 2018 (15%) e settembre 2018 (15%). Sulle rate successive a quella di luglio 2017 sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo.

La procedura

- il modulo DA1 compilato, accessibile dalla home page del sito www.gruppoequitalia.it, deve essere consegnato agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o pec entro il 31 marzo 2017, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati nel modello di definizione allegando copia del documento di identità del soggetto richiedente la definizione agevolata;
- è possibile barrare sulla dichiarazione di adesione di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente secondo indicazioni che saranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ed esecutive.

Se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata a Equitalia.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.

Chi non paga anche una sola rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata: gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, che viene rideterminato in misura comprensiva delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora.

Calcolo di convenienza

La rottamazione dei ruoli rappresenta una opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito di impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l'applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato.

In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:

- la rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione) e
- l'adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma

dott. Giuseppe Barletta